UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE
PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
SEZIONE TERRITORIALE DI SIRACUSA

VERBALE DI PROCEDURA APERTA TELEMATICA n. 6 del 16 dicembre 2019

per l'appalto del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene ambientale pubblica, all'interno dell'area di raccolta ottimale (A.R.O.) del comune di SOLARINO" (SR).

Importo complessivo dell'appalto € 6.987.794,34 oltre IVA, di cui € 6.805.794,34 soggetti a ribasso ed € 182.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. C.I.G. 799680978B.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici (16) del mese di dicembre alle ore 10.30, presso la sede dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, Sezione territoriale di Siracusa, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara costituita dal Presidente Arch. Salvatore Martinez, dal Vicepresidente Ing. Angela Palumbo, e dal componente Ing. Donato Aparo, nominato dal Capo dell'U.T.C. del Comune di Solarino in data 27/03/2018; svolge la funzione di verbalizzante Sebastiano Caia funzionario direttivo dell'U.R.E.G.A. Sezione territoriale di Siracusa.

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio e la presenza di tutti i suoi componenti, dispone la prosecuzione dei lavori.

Sono presenti alle operazioni di gara:

- Avv. Conti Federica, legale esterno per la IONICA AMBIENTE S.N.C. DI PATTI SALVATORE ANTONIO & CONTI PAOLO;
- Sig. Amico Christian, delegato della IONICA AMBIENTE S.N.C. DI PATTI SALVATORE ANTONIO & CONTI PAOLO.

Il sig. Amico Christian, delegato della IONICA AMBIENTE S.N.C. DI PATTI SALVATORE ANTONIO & CONTI PAOLO, consegna alla Commissione una dichiarazione con allegati "A", "B" e "D" che viene letta dalla Commissione ai presenti.

Il Presidente da lettura del verbale n.5 del 28/11/2019.

Alle ore 11,30 la Commissione sospende la seduta e la riprende alle ore 12,25.

Alle ore 13,05 i partecipanti lasciano la sedutal

La Commissione preliminarmente esamina la documentazione della ditta IONICA AMBIENTE S.N.C. DI PATTI SALVATORE ANTONIO & CONTI PAOLO consegnata nella seduta odierna dal sig. Amico Christian, delegato della ditta IONICA AMBIENTE S.N.C. DI PATTI SALVATORE ANTONIO & CONTI PAOLO, che costituisce parte integrante del presente verbale di gara, nella quale viene contestata la dichiarazione resa dal Sig. Mustacchia Ignazio nella seduta di gara del 28/11/2019, quindi passa all'esame del soccorso istruttorio trasmesso dalla ditta ECOS s.r.l., a

seguito della richiesta della Commissione di gara per la sostituzione della impresa ausiliaria FL Mirto s.r.l., in quanto la F. Mirto s.r.l., che ha affittato il ramo di azienda alla FL Mirto s.r.l., è stata oggetto di interdittiva antimafia.

La ditta Ecos s.r.l. non ritiene di dover sostituire la ausiliaria FL Mirto s.r.l. e, a sostegno della sua richiesta, produce la sospensiva emessa in data 27/11/2019 del Tar Palermo n.01242/2019, al provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Palermo nei confronti di F. Mirto s.r.l.

La Commissione concluso l'esame di tutta la documentazione sopra menzionata rileva che il provvedimento interdittivo alla ditta F.Mirto s.r.l. è stato emesso in data 14/11/2019 e lo stesso è stato sospeso in data 27/11/2019, ma non risulta dalla documentazione esaminata in data odierna la data della notifica del provvedimento interdittivo alla F. Mirto s.r.l., prima che quest'ultimo provvedimento venisse sospeso dal TAR.

Pertanto, l'impresa Ecos srl, contrariamente a quanto affermato dalla ditta IONICA AMBIENTE S.N.C. DI PATTI SALVATORE ANTONIO & CONTI PAOLO in questa seduta di gara con i documenti resi, non ha prodotto una falsa dichiarazione relativamente alla data di emissione del provvedimento interdittivo, in quanto nel verbale del 28/11/2019 il Sig. Mustacchia Ignazio dichiara la notifica in data 18/11/2019 dello stesso provvedimento.

Per quanto sopra esposto, richiamato il verbale n.5 del 28/11/2019, esaminati gli atti integrativi prodotti dall'Impresa ECOS s.r.l., la commissione ammette alla fase successiva l'impresa ECOS s.r.l. con ausiliaria l'impresa FL Mirto s.r.l. e segnala al RUP che in data 20/12/2019 è prevista la trattazione del provvedimento interdittivo de quo, per gli eventuali adempimenti di competenza assumendo le seguenti determinazioni:

N.	Serie.	OPERATORE ECONOMICO	COMUNE	DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE
1		ECOS SRL	90040 - San Cipirello (PA)	AMMESSA
2	11, 11	G.V. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	95045 - Misterbianco (CT)	ESCLUSA
3		IONICA AMBIENTE S.C. DI PATTI SALVATORE ANTONIO & CONTI PAOLO	96014 - Floridia (SR)	AMMESSA
4	ATI	PROSAT S.R.L. E PROGITEC S.R.L.	96010 - Priolo Gargallo (SR) 95040 - Castel di Iudica (CT)	ESCLUSA

Alle ore 13,55 il Presidente chiude la seduta e dà mandato al RAG di trasmettere al RUP il presente verbale con le determinazioni della Commissione di gara, relative alla ammissione/esclusione delle imprese concorrenti per gli adempimenti di competenza.

Di quanto sopra viene redatto, in doppio originale, il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE Arch. Salvatore Martinez

IL VICEPRESIDENTE Ing. Angela Palumbo

IL COMPONENTE Ing. Donato Aparo

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE

Sebastiano Caia





Floridia, 12/12/2019

Spett.
UREGA-Sez. Provinciale di Siracusa
Via delle Carceri Vecchie, 36
96100 Siracusa (SR)

Oggetto: "Bando di gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene ambientale pubblica, all'interno dell'area di raccolta ottimale (a.r.o.) del comune di Solarino"-C.I.G. 799680978B

In merito alla procedura in corso di cui in oggetto e facendo seguito alle sedute relative alle aperture delle buste amministrative dei quattro concorrenti nonché ai verbali di gara pubblicati nella settimana scorsa, appreso dell'esclusione dell'ATI Progitec Srl-Prosat Srl ed G.V. Servizi Ambientali Srl, e dell'ammissione con riserva con sostituzione dell'impresa ausiliaria da parte della Ecos Srl, basandori sulle dichiarazioni allegate durante le sedute e sugli atti amministrativi pubblicati dall'Urega di Palermo sull'affidamento de servizio di gestione integrata dei rifiuti ARO Jato Ambiente dei comuni di San Giuseppe e del Comune di San Cipirello CIG 681044904F nonché della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Monreale e di una determina dirigenziale dello stesso Comune,

Il sottoscritto Patti Salvatore Antonio, nato a Barrafranca (EN) il 15/12/1964 residente a Siracusa (SR) in via Acradina 12, nella qualità di Socio Amministratore e Legale Rappresentante dell'Impresa IONICA AMBIENTE S.N.C. DI PATTI SALVATORE ANTONIO & CONTI PAOLO con sede legale in Floridia (SR) Contrada Vignarelli snc - 96014 e partita I.V.A. 01395910894, e-mail info@ionicambiente.it, pec: ionicaambiente@legalmail.it

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA

 La posizione del concorrente ECOS SRL, risulta poco chiara e meritevole di approfondimenti in quanto, come si evince dal primo verbale di gara del 6 novembre 2019, l'azienda suddetta non indica la composizione societaria su cui eventualmente occorrono le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1,2 e 5 come da comma 3 del medesimo articolo. Inoltre viene richiesto di specificare il ramo di azienda oggetto dell'affitto da parte dell'impresa ausiliaria Fl. Mirto Srl di cui si avvale Ecos Srl producendo le dichiarazioni di cui all'art.80 comma 3. Viene altresì richiesto di specificare le categorie per l'iscrizione all'ANGA possedute dall'ausiliaria in riferimento ai requisiti messi a disposizione alla ditta Ecos Srl. Infine viene richiesta all'impresa ausiliaria dichiarazioni di cui all'art. 89 comma 1 e 7 del Dlgs 50/2016. Infine la commissione si riservava di fare ulteriori approfondimenti in merito alle dichiarazioni art. 80 comma 5 del Codice per quanto riguarda il contratto di avvalimento.

Nella quinta seduta di gara effettuata in data 28 novembre 2019, la commissione di gara verificati i documenti di gara ed i successivi soccorsi istruttori comunicava le eventuali ammissioni ed esclusioni ed in particolare escludeva la Fl Mirto Srl, ausiliaria della Ecos Srl, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto la società era stata oggetto di interdizione in data 18/11/19 come dichiarato dal delegato della Ecos Srl con apposita dichiarazione del sig. Mustacchia Ignazio. Per tale motivo si richiedeva la sostituzione dell'impresa ausiliaria.

Ciò premesso, la scrivente azienda attraverso il quarto ed il quinto verbale di gara dell'Urega di Palermo datati rispettivamente 18.11.19 e 25.11.19 sull'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti aro "Jato Ambiente" dei comuni di San Giuseppe e San Cipirello Cig 681044904F vuole mettere in evidenza le dichiarazioni rese dal Sig. Mustacchia Ignazio durante le sedute di gara in qualità delegato dalla stessa FL Mirto Srl ed anche di responsabile tecnico della FL Mirto Srl in cui compaiono delle contraddizioni rispetto a quanto dichiarato nella gara del Comune di Solarino presso L'Urega di Siracusa in data 28 novembre 2019 durante la seduta di gara. Inoltre la scrivente ritiene opportuno mettere in evidenza i motivi di esclusione della FL Mirto Srl partecipante alla gara prima menzionata sull'ARO "Jato Ambiente".

Dai verbali numero 4 e 5 che alleghiamo (A e B) della gara ARO "Jato Ambiente", si evidenzia che in data 12 novembre 2019 il sig. Mustaccio Ignazio in qualità di responsabile tecnico della FL Mirto Srl non rende le dichiarazioni di cui all'art.80 comma 5 lettera 1 del Dlgs 50/2016, inoltre la commissione di gara, in merito al contratto di affitto di ramo di azienda della F.Mirto Srl chiede a quest'ultima le dichiarazioni previste dall'art.80 Dlgs 50/2016, inoltre la stessa commissione rileva che il contratto di affitto di azienda prevede che la validità del contratto decorra dalla successiva data in cui l'ANGA (albo nazionale gestori ambientali) deliberi l'accettazione dell'affitto del ramo di azienda con emissione della ricevuta di continuità prevista dalla delibera. Per tali motivi viene richiesta la documentazione sopra mancante attraverso attivazione del soccorso istruttorio. In data 25 novembre 2019, giorno della quinta seduta della gara Aro "Jato Ambiente", in merito alla posizione della FL Mirto Srl rileva che le dichiarazioni rese sono esaustive ad eccezione delle dichiarazioni rese dal responsabile tecnico dell'impresa FL

Spell

Mirto Srl ed F. Mirto Srl ai sensi dell'art. 80 del Dlgs 50/2016 ovvero relativa al Sig. Mustacchia Ignazio. La stessa F.Mirto Srl dichiara in fase di gara di essere destinataria di una misura interdittiva emessa il 14 novembre 2019 dalla Prefettura di Palermo. La commissione rileva che il provvedimento interdittivo antimafia fatto pervenire dal comune di San Cipirello contiene altresì la notifica all'impresa F.Mirto del preavviso di diniego del rinnovo dell'iscrizione della società medesima nell'elenco di fornitori, beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa, cosiddetta white list, già scaduta in data 7 marzo 2016. Per tali motivi l'Urega di Palermo in data 25.11.19 ritenuto che il Disciplinare di Gara prevede a pena di esclusione l'iscrizione alla white list di cui la F. Mirto Srl risulta sprovvista; ritenuto altresì che il il provvedimento interdittivo esplica gli effetti di cui all'art. 84 del Dlgs 6 Settembre 2011 n. 159 delibera l'esclusione della Fl Mirto Srl.

Per le stesse motivazioni la scrivente azienda Ionica Ambiente Snc chiede l'esclusione della FL Mirto Srl come già richiesto dalla commissione di gara, ma anche e soprattutto per aver prodotto dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 89 comma 1 che nella fattispecie recita che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.80 comma 12 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Come da giurisprudenza consolidata le dichiarazioni mendaci provenienti dalle imprese ausiliarie comportano l'esclusione del concorrente aggiudicatario e non la sostituzione dell'impresa ausiliaria (Sentenza consiglio di stato n. 6529/2018).

Inoltre l'art.80 dlgs 50/2016, comma 5, lett. f-bis, oggetto di dichiarazione nella gara indetta per il servizio di raccolta presso il Comune di Solarino, prevede quale causa di esclusione dalla gara l'ipotesi in cui "l'operatore economico [...] presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.

L'elemento di discordanza è legata alla difformità di dichiarazione relativamente alla notifica del provvedimento di interdittiva antimafia in quanto il Sig. Mustacchia Ignazio, nella fattispecie legale rappresentante della Ecos Srl e delegato dalla stessa, nonchè responsabile tecnico della FL Mirto Srl ed F.Mirto Srl, dichiara durante la seduta di gara dell'affidamento Aro "Jato ambiente" in data 25 novembre 2019 di aver ricevuto interdettiva antimafia in data 14 novembre per poi dichiarare durante la seduta di gara dell'affidamento per il servizio di raccolta Aro di Solarino di aver ricevuto lo stesso in data 18 novembre 2019, risultando in netto contrasto con quanto dichiarato 3 giorni prima. Come richiesto dalla stessa commissione di gara, nella stessa dichiarazione è stato inserita la data esatta, in quanto la data del provvedimento risultava di notevole importanza essendo in atto un soccorso istruttorio con delle dichiarazioni da rendere.


Per tale motivo riteniamo che già prima della invio del soccorso istruttorio la FL Mirto Srl a causa del nuovo provvedimento interdittivo ricevuto dalla F.Mirto Srl doveva rendere dichiarazioni differenti. La stessa determina dirigenziale dell'Area V datata 22 novembre

(Allegato C) nonché la delibera di Giunta Municipale (Allegato D) dello stesso Comune di Monreale mette in evidenza che il provvedimento interdittivo n.1786406 è del 14 novembre 2019 e per tali motivi essendoci corrispondenza tra azienda FL Mirto Srl e Stazione Appaltante la prima era al corrente della data di ricezione del provvedimento.

Di fatto sia nella seduta di gara Aro "Jato Ambiente" del 25 Novembre 2019, sia nella determina dirigenziale nonché nella delibera di giunta municipale del comune di Monreale rispettivamente del 22 e del 28 novembre 2019 appare chiaro che la data di ricezione dell'interdittiva sia del 14 novembre 2019 rispetto alla data del 18 dichiarato nella quinta seduta di gara Aro Solarino del 28 novembre 2019 e per cui appare chiaro la documentazione non veritiera causa di esclusione come da art. 80 comma 5 lettera f-bis del dlgs 50/2016. Per tali motivi la scrivente azienda chiede l'esclusione della Ecos srl per le dichiarazioni legate al Sig. Mustacchia Ignazio in qualità di legale rappresentante di quest'ultima ed anche di responsabile tecnico della FL Mirto Srl e della F.Mirto Srl. Riteniamo inoltre che a causa delle dichiarazioni non veritiere non era possibile neanche richiedere la sostituzione dell'impresa ausiliaria come da art. 89 comma 1 dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. ma di fatto la commissione di gara era ignara della data di ricezione dell'interdittiva. Infine risulta strano che nella determina dirigenziale del comune di Monreale si prende atto che la FL Mirto Srl non risulta in possesso di polizza r.c. né d'iscrizione definitiva presso l'Albo Gestori ambientali in quanto non autorizzata dall'Albo stesso ma sia in grado di prestare avvalimento come capacità economica-finanziaria nonché tecnico-professionale.

IONICA AMBIENTE S. p. C., C.da Vignarelli - 9600 Florida (SR)

SCAL 1 16/12/2027 AX 5358830



IMPRKUDITORE

CONTOTATI E OGNIDASSEGNI SALICATI

CONTLIGATO

Legisland NESSUNO

GASTANI NERI m. 1.78 227 I A 15/12/1964 SALVATORE ANTONIO PATT

BARRAFRANCA (KN)

ANALITATI

STRACUSA



Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

Ente Appaltante: ARO San Giuseppe Jato San Cipirello

Oggetto dell'appalto: affidamento del servizio di gestione integrata

rifiuti aro"Jato ambiente" comuni di San Giuseppe Jato - SanCipirello

Importo complessivo dei lavori € 6.559.550,07 – CIG 681044904F

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 4

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 9,45 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al piano quarto della via Ugo A. Amico n. 19, si riunisce la Commissione di Gara dell'UREGA Provinciale così composta:

Avv. Francesco Greco - Presidente

Ing. Gaspare Mollica - Vicepresidente

Geom. Salvatore Picardo - Componente nominato dalla Stazione

Appaltante - Comune di San Giuseppe Jato giusta nota n. 17494 del

09/10/2019 - con Determina sindacale n. 11 del 31/05/2018.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il F.D. Pietro

Milazzo dipendente dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Sono presenti all'odierna seduta pubblica:

Il sig. Emanuele Lo Biundo n.q. di delegato dal legale rappresentante





dell'impresa Eco Burgus sig. Paludino Antonino, giusta delega in atti;

Il sig. Mustacchia Ignazio n.q. di delegato dell'amministratore unico della
ditta FL. Mirto s.r.l., sig. Mustacchia Bartolo, giusta delega in atti.

La Commissione prosegue l'esame del contenuto della busta "A –

Documentazione Amministrativa" delle ditte partecipanti per verificare la
rispondenza alle disposizioni del bando e del disciplinare di gara,
seguendo l'ordine generato dalla piattaforma SITAS.

La Commissione, in particolare, prosegue l'esame della documentazione prodotta dall'impresa FL Mirto srl, che è stato interrotto nella seduta di gara del 12 e non si è potuto effettuare il giorno 13 novembre 2019 per il mancato collegamento della piattaforma SITAS.

5) FL. MIRTO S.R.L

AMMESSA CON RISERVA

Viene di seguito riportato quanto rilevato dalla Commissione nella seduta di gara del 12 novembre 2019, cioè che "..l'impresa FL. MIRTO S.R.L. non completa la domanda di partecipazione, nella parte destinata all'indicazione della percentuale di raccolta differenziata che si impegna ad eveguire in caso di aggiudicazione".

La Commissione, inoltre, rileva che il responsabile tecnico della FL Mirto srl, sig. Mustacchia Ignazio, non rende la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. L) del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione con riferimento al contratto di affitto di ramo di azienda rileva che l'impresa oggetto di affitto di ramo di azienda F Mirto srl non rende le dichiarazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre la Commissione rileva che il contratto di affitto di azienda prevede espressamente che la validità del contratto stesso decorrerà dalla







Sicilia delibererà l'accettazione dell'affitto del ramo di azienda con emissione della ricevuta di continuità prevista dalla delibera.

La Commissione, pertanto, determina di ammettere il concorrente FL. MIRTO S.R.L a soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.lgs. n.50/2016, affinche l'impresa FL Mirto srl produca la dichiarazione nella quale indichi la percentuale di raccolta differenziata che si impegna ad eseguire in caso di aggiudicazione, affinchè il responsabile tecnico della FL Mirto srl, sig. Mustacchia Ignazio renda la dichiarazione di cui all'art, 80, comma 5, lett, L) del D.Lgs. n. 50/2016, affinche l'impresa oggetto di affitto di ramo di azienda F Mirto srl renda le dichiarazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, affinché la F Mirto srl depositi copia della delibera di accettazione dell'affitto del ramo di azienda in questione dell'Albo nazionale Gestori ambientali, con la relativa ricevuta di continuità e assegna per detti adempimenti il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo plattaforma telematica che sarà effettuata a cura del RAG; decorso inutilmente il suddetto termine, l'eventuale omissione del concorrente sarà sanzionata con l'esclusione dal prosieguo della gara ai sensi dell'art.83 sopra citato.

Alle ore 11,55 il sig. Mustacchia Ignazio rende la dichiarazione, che di seguito si riporta:

Il sottoscritto Mustacchia Ignazio va rilevare alla Commissione di gara che rispetto al punto 7.3 lettera a (requisiti di capacità tecnica) l'impresa Eco Burgus non possiede detto requisito, partecipando in associazione

temporanea per norma deve possedere in parte o quantomeno avere il requisito minimo pari a dieci per cento che le consenta di far parte di un'associazione di impresa temporanea, relativamente al requisito richiesto e in particor modo di avere svolto in uno o più comuni per una durata consecutiva di mesi dodici ed avere una media di raccolta diffferenziata pari o superiore al 65% con popolazione 13.981 o superiore. L'impresa Eco Burgus srl questo requisito non lo possiede o non lo ha dichiarato anche in misura ridotta (10%). Lo stesso requisito sopra detto non è posseduto o dichiarato dalla Camedil che ha fatto soccorso di avvalimento ad altra impresa, ma nel contratto di avvalimento non è menzionato il requisito del 65% di raccolta differenziata, la Commissione ha ammesso la Camedil in riferimento, che possiede detto requisito acquisito nel comune di Corleone nel periodo del 2018 Luglio-Agosto 2019 si ritiene che detto requisito è impossibile averlo, in quanto il comune di Corleone con dati ufficiali alla regione ha avuto una raccolta differenziata dei rifinti pari al 17,5%. Stessa situazione nel comune di Linguaglossa Agosto 2018-Agosto 2019 da dati ufficiali della Regione il comune di Linguaglossa ha avuto una raccolta differenziata dei rifiuti per l'anno 2018 pari a 40,9%. Quindi vi si chiede un approfondimento in dette situazioni nel rispetto della par condicio tra concorrenti, come da prospetti evincibili dai siti ufficiali, dai quali si rileva che il comune di Corleone ha raggiunto una media annua pari al 17,5% di raccolta diferenziata, arrivando nella classifica ben a 349 posto su 390 comuni della Regione siciliana; altresi si comunica alla Commissione di gara che la ditta Agesp s.p.a. nello svolgere il servizio di raccolta per conto

non ha rispettato il contratto nazionale di lavoro (collettivo) per la categoria di igiene ambientale all'art. 6 (causando di certo problematiche future tra i lavoratori e la ditta che si aggiudicherà l'appalto in questione oggetto di difficile trattazione legale). Quindi, prima dell'ammissione definitiva vi si chiede una approfondita valutazione in merito, di facile approfondimento in quanto all'interno della Commissione gara vi è il responsabile dell'Ufficio tecnico del copiune di San Cipirello.

Sig. Mustacchia Ignazio

Il sig. Lo Biundo Emanuele rende di seguito la dichiarazione, che si riporta:

Mustacchia Ignazio, in merito al mancato possesso del requisito tecnico professionale da parte della ditta Eco Burgus, cosiddetto servizio di punta, non frazionabile secondo la giurisprudenza, dichiara di avere ricevuto dalla Stazione appaltante un chiarimento in data 8 ottobre 2019, che riportava: "...Così come ampiamente spiegato nel disciplinare di gara, in un'ATI orizzontale i requisiti di partecipazione sono calcolati sommando i requisiti posseduti da ogni ditta, anche con riferimento al numero di abitanti, od altro, sempre considerando lo stesso/perlodo temporale..".

Sig. Lo Biundo Emanuele

Alle ore 12:00, le operazioni di gara vengono sospese e proseguiranno, in seduta pubblica, il giorno 25.11.2019, alle ore 11:00.

La Commissione da mandato al R.A.G. di pubblicare il presente verbale sulla piattaforma telematica (SITAS).

	Letto, conférmato e sottoscritto	
	Avv. Francesco Greco - Presidente	
	Ing. Gaspare Mollica - Vicepresidente Geom. Salvatore Picardo - Componente S.A.	MI ()
	Geom Pietro Milazzo - Verbalizzante non componente	
	1	•
1		

ALLEGATO B

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

Ente Appaltante: ARO San Giuseppe Jato San Cipirello

Oggetto dell'appalto: affidamento del servizio digestione integrata

rifiuti aro"Jato ambiente" comuni di San Giuseppe Jato - SanCipirello

Importo complessivo dei lavori € 6.559.550,07 -

CIG 681044904F

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 5

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 12,00 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al piano quarto della via Ugo A. Amico n. 19, si riunisce la Commissione di Gara dell'UREGA Provinciale così composta:

Avv. Francesco Greco - Presidente

Ing. Gaspare Mollica – Vicepresidente

Geom. Salvatore Picardo - Componente nominato dalla Stazione

Appaltante - Comune di San Giuseppe Jato giusta nota n. 17494 del

09/10/2019 - con Determina sindacale n. 11 del 31/05/2018,

per proseguire la gara relativa ai lavori in oggetto indicati.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il F.D, Pietro Milazzo

dipendente dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Sono presenti all'odierna seduta pubblica:

Il sig. Emanuele Lo Biundo n.q. di delegato dal legale rappresentante dell'impresa Eco Burgus sig. Paladino Antonino, giusta delega in atti;

Il sig. Mustacchia Ignazio n.q. di delegato dell'amministratore unico della ditta FL. Mirto s.r.l., sig. Mustacchia Bartolo, giusta delega in atti.

La Commissione al fine di completare l'esame del contenuto delle buste

"A – Documentazione amministrativa", procede alla disamina delle ammissioni con riserva.

La Commissione procede ad analizzare la riserva che inerisce alla concorrente n. 1 Sager srl - Eco Burgus srl e constata che la stessa ha dato riscontro, entro il termine previsto, alla nota del R.A.G prot. n. 212433 del 30 ottobre 2019, inviata attraverso piattaforma SITAS; la Commissione ritiene esaustivo quanto contenuto nella risposta pervenuta, pertanto ammette il concorrente Sager srl - Eco Burgus srl alla fase successiva.

La Commissione procede ad analizzare la riserva che inerisce alla concorrente n. 2 NEW SYSTEM SERVICE SRL e constata che la stessa ha dato riscontro alla nota del R.A.G prot. n. 221188 del 13 novembre 2019, inviata attraverso piattaforma SITAS con risposta inviata il 18 novembre 2019. Tra i documenti prodotti con la predetta nota del 18 novembre 2019 risulta allegata una richiesta inviata in data 15 novembre 2019 tramite pec al comune di Leonforte di rilascio di certificato di regolare esecuzione dei lavori per il periodo giugno 2018/gennaio 2019. L'impresa NEW SISTEM SERVICE allega, altresì, autocertificazione con specifica mensile della percentuale di raccolta differenziata dal giugno

2018 al giugno 2019 presso il comune di Leonforte.







La Commissione rileva che in data 20 novembre 2019 l'impresa NEW SISTEM SERVICE ha allegato la certificazione rilasciata dal comune di Leonforte, attestante che dal 1º giugno 2018 al 31 dicembre 2018 la percentuale di raccolta differenziata raggiunta è stata del 67,8% e dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 la percentuale di raccolta differenziata raggiunta è stata del 70,7%. La Commissione, preso atto delle dichiarazioni rese dall'impresa NEW SISTEM SERVICE in riscontro al soccorso istruttorio le ritiene esaustive, dando atto che la nota pervenuta in data 20 novembre 2019 contiene la certificazione rilasciata in data 19 novembre 2019 dal comune di Leonforte, al quale era stata richiesta dall'impresa New SISTEM SERVICE con pec del 15 novembre 2019. La Commissione, pertanto, ammette il concorrente New SISTEM SERVICE alla fase successiva. La Commissione procede ad analizzare la riserva che inerisce alla concorrente n. 5 FL. MIRTO S.R.L e constata che la stessa ha dato riscontro, entro il termine previsto, alla nota del R.A.G. prot. n. 224249 del 18 novembre 2019, inviata attraverso piattaforma SITAS. La Commissione rileva che le dichiarazioni rese dall'impresa FL Mirto srl n riscontro al soccorso istruttorio sono esaustive, ad eccezione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 rese dai responsabili tecnici dell'impresa Fl Mirto srl e F. Mirto srl che non contengono la dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. a Commissione riieva attresi che la stessa impresa f Mirto sri dichiara di

essere rimasta destinataria di misura di interdittiva emessa il 14 novembre 2019 dalla Prefettura di Palermo in relazione alla quale il sig. Mustachia Ignazio, oggi presente, dichiara che l'impresa ha già dato incarico al proprio difensore per impugnarla dinanzi il giudice amministrativo con domanda di sospensiva, che non risulta ancora emessa. La Commissione rileva che il predetto provvedimento interdittivo antimafia fatto pervenire dal comune di San Cipirello contiene altresì la notifica all'impresa F. Mirto del preavviso di diniego del rinnovo dell'iscrizione della società medesima nell'elenco di fornitori beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a infiltrazione mafiosa, cosiddetta white list, già scaduta in data 7 marzo 2016. La Commissione ritenuto che il disciplinare di gara prevede, a pena di esclusione, l'iscrizione nella predetta white list, di cui la F. Mirto allo stato risulta sprovvista; ritenuto, altresì, che il provvedimento interdittivo esplica gli effetti di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, delibera l'esclusione dell'impresa concorrente FL. MIRTO S.R.L dal prosieguo della gara. La Commissione con riferimento alle osservazioni rese dal delegato dell'impresa FL Mirto srl le rimette al RUP, per il tramite del RAG, affinchè ne rilevi la conducenza nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. Con riferimento alle istanze di accesso agli atti presentate dall'impresa Fl Mirto srl in date 30 ottobre 2019 e 13 novembre 2019, la Commissione dà mandato al RAG di riscontrare le stesse tenendo conto di quanto disposto dalfart. 53 del D.L.gs. n. 50/2016.





La Commissione concluso l'esame della documentazione amministrativa dà mandato al RAG di trasmettere il verbale di gara alla Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art.9 della L.R. n.12/2011 al fine di proseguire le operazioni di gara per quanto di propria competenza. Alle ore 14:15 le operazioni di gara vengono sospese e proseguiranno, in seduta pubblica, nella data che sarà determinata dalla Commissione giudicatrice e successivamente comunicata alle imprese partecipanti. La Commissione dà mandato al R.A.G. di pubblicare il presente verbale sulla piattaforma telematica (SITAS): Letto, confermato e sottoscritto Avv. Francesco Greco - Presidente Ing. Gaspare Mollica - Vicepresidente (Geom. Salvatore Picardo - Componente S.A. Geom Pietro Milazzo - Verbalizzante non componente elle le 270



COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 118/A/IE

COPIA

OGGETTO: Servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti nel Comune di Monreale. Atto di indirizzo per pagamento acconto ai lavoratori

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di Novembre in Monreale nella Sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei componenti i Signori:

Risultano presenti:

Sindaco Arcidiacono Alberto Ing. Giuseppe Assessore Pupella Ing. Taibi Dott. Nicolò Assessore Russo Sandro Assessore Sig. Arch. Giannetto Rosanna Assessore Salvatore Assessore Grippi Sig. Assessore D'Eliseo Luigi Sig. Assessore Ignazio Sig. Davì

Partecipa il Segretario Generale, Dott. F.M.Fragale.

Assume la Presidenza, il Sindaco Ing. A. Arcidiacono il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

ALLEGATOD

LA GIUNTA MUNICIPALE

In relazione al servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Monreale si rappresenta

- che la ditta "F. Mirto s.r.l.", cui era stato affidato il servizio sotto riserva di legge, è stata
 oggetto di ben due interdittive antimafia, la prima di agosto cautelarmente sospesa dal Tar di
 Palermo ed in attesa di decisione di primo grado e la seconda interdittiva prot. 1786406 del
 14.11.2019;
- che in relazione a tale ultimo provvedimento interdittivo nessuna impugnativa è stata comunicata a questa amministrazione e che non risulta, pertanto, alcuna sospensione da parte del Tar;
- che il provvedimento interdittivo ad oggi efficace nei confronti della ditta "F. Mirto s.r.l." non
 consente a questa Amministrazione di effettuare alcuna attribuzione patrimoniale di
 qualsivoglia natura nei confronti della ditta in parola;
- che con nota del 15.11.2019 acquisita al n. 23141 del protocollo del Comune il 18.11.2019 la sigla sindacale Cgil comunicava a questa Amministrazione che la ditta "F. Mirto s.r.l." non ha provveduto al pagamento del saldo relativo alla retribuzione del mese di settembre, al pagamento dell'intera retribuzione del ottobre, nonché del periodo di ferie godute dal parte dei lavoratori in forza presso la ditta per lo svolgimento del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti nel Comune di Monreale;
- che con la medesima nota la sigla sindacale chiedeva al Comune di sostituirsi, ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.lgs 50/2016, nel pagamento ai dipendenti delle retribuzioni mancanti;
- che con nota del 21/11/2019 la sigla sindacale Cgil di Palermo inoltrava per conoscenza al Comune di Monreale la nota della ditta "F. Mirto s.r.l." ove la ditta rispondeva che il mancato pagamento dei dipendenti era causato dall'asserito mancato pagamento delle fatture da parte del Comune;
- che la ditta "F.Mirto s.r.l. ha quindi manifestato la intenzione di non pagare ai lavoratori le retribuzioni arretrate;
- che a seguito della messa in mora ricevuta dalla Cgil Palermo il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Maurizio Busacca, con pec del 21.11.2019 invitava la ditta "F. Mirto s.r.l.".

- a voler provvedere al pagamento degli stipendi mancanti entro il termine di giorni 15 dalla stessa, come previsto dal comma 6 dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016;
- che Stazione Appaltante non può può effettuare nessun tipo di attribuzione patrimoniale a favore della ditta "F.Mirto s.r.l." colpita da provvedimento interdittivo antimafia;
- Che il pagamento dello stipendio al lavoratore da parte della ditta aggiudicataria è dovuto a prescindere dall'avvenuto pagamento del servizio da parte del Comune alla Ditta medesima;
- che in ogni caso il provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura non consente comunque alla Amministrazione di effettuare, fino ad una eventuale futura revoca del medesimo provvedimento, alcuna attribuzione patrimoniale a favore della ditta colpita da interdittiva antimafia, qualunque sia la fonte della attribuzione.
- che l'Adunanza Plenaria con sentenza n. 3 del 6.04.2018 ha chiarito che in tema di interdittiva prefettizia antimafia l'interpretazione dell'articolo 67 del codice antimafia deve intendersi nel senso che "la finalità del legislatore è, in generale, quella di evitare ogni "esborso di matrice pubblicistica" in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali. In sostanza ed è questa la ratio della norma il legislatore intende impedire ogni attribuzione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione in favore di tali soggetti, di modo che l'art. 67, comma 1, lett. g) del Codice delle leggi antimafia non può che essere interpretato se non nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A.."
- che non potrebbe legittimarsi il pagamento a favore della Mirto s.r.l invocando l'articolo 94 del codice antimafia ai sensi del quale in caso di interdittiva prefettizia va pagato alla ditta il "valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".
- Che non trova applicazione l'articolo 94 codice degli appalti poiché si è in presenza di un appalto di servizio e non già di un appalto d'opera e quindi, come statuito dal T.A.R. Palermo sez. I, 06/09/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 06/09/2016 n.2122) "a fronte di una vincolata revoca per interdittiva prefettizia, non è nemmeno ipotizzabile che la P.A. sia tenuta al pagamento del valore delle opere (pubbliche) già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite."

- Che il mancato pagamento dei lavoratori è stato oggetto di molteplici proteste da parte dei lavoratori i quali si trovano ad oggi con quasi tre mensilità non pagate;
- Che molte delle famiglie interessate da questa vicenda risultano essere famiglie monoreddito;
- che la vicenda in esame coinvolge, pertanto, molteplici interessi ai quali questa amministrazione non vuole rimanere indifferente;
- che occorre prevenire e scongiurare la possibilità che tale situazione possa determinare uno stato di agitazione nei lavoratori che hanno diritto alla retribuzione per il lavoro svolto;
- che è obiettivo dell'organo politico quello di sollecitare l'organo amministrativo affinchè adottati ogni atto che la legge mette a disposizione per la tutela dei numerosi interessi che sono coinvolti nella vicenda in esame;
- Che ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 del d.lgs 50/2016 "In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105";
- Che l'esigenza di garantire l'ordine pubblico e prevenire stati di agitazione nelle numerose famiglie coinvolte consentono di ritenere opportuno applicare la normativa di cui all'articolo 30 comma 6 del d.lgs 50/2016 prima dello scadere dei 15 giorni assegnati alla ditta per pagare i lavoratori, sia pure per una quota della retribuzione dovuta;

Per tutte queste ragioni la Giunta Municipale

delibera

di dare mandato al Dirigente dell'Area V affinchè provveda, previa acquisizione della documentazione necessaria a verificare la legittimità delle retribuzioni dovute, anche prima dello scadere dei 15 giorni assegnati alla ditta per pagare i dipendenti ad adottare:

Ogni necessario provvedimento volto a consentire il pagamento ai sensi dell'articolo 30 comma 6 d.lgs 50/2016 di una somma a titolo di acconto per ciascun lavoratore.

IL SINDACO

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DICHIARA

 ${\mathbbm{I}}$ presente provvedimento di **IMMEDIATA ESECUZIONE**

PARE'RI

Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto:

Visto l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

* 31	Data						Il Dirigen
•					•		·
			···		, so . -		
1/	 			•			*
	** .* .	e e					
Dirigen	te dell'Area Ge	stione Risors	se, esprime	parere FAVO	REVOLE,	in ordin	e alla regol
Dirigen nica, su	te dell'Area Ge ılla proposta di o	stione Risors deliberazione	se, esprime sopraindic	parere FAVOlata.	REVOLE,	in ordin	e alla regol
nica, su	te dell'Area Ge illa proposta di o	stione Risors deliberazione	se, esprime e sopraindic	parere FAVO ata.	REVOLE,	IIC	Dirigente ff
Dirigent nica, su ata	te dell'Area Ge Illa proposta di o	stione Risors deliberazione	sopraindic	parere FAVO		IIC	

		,	Il Sindaco	Fto Ing. A.A	rcidiacono
			L'Ass. Anziano	- F.to Ing. C	. Pupella
•			Il Segr. Gen.le	F.to: Do	t. F.M.Fragale
. Sarà pubblicat	a all'Albo Comu	ınale dal		al	
		y	£ 1		
Monreale, lì			**		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
# . # . # . # . # . # . # . # . # . # .		*			
		÷	Il Messo C	comunale	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	•			• *	
Monreale, lì				+ 2	<i>*</i> . ,
vionreale, ii	· .	* ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	* J	
		* • • •	Il Segr. G	E	· ·
,	1: '42/2		1.0		
Ai sensi deg mmediatamente Esec	utiva.	. 16 della	L.R. n. 44/91,	ia presente de	eliberazione é
Monreale, lì 28/11/20)19	• • • •	* · · ·	*	
		¥.	Il Segr. Gen.le	F.to: Dott. F.M	I.Fragale
# * *	46.	36 4			· ·
		* 9			
E' copia conforme all'	originale, per us	o amministra	ntivo.		,
Monreale, lì					
			Il Segr. G	en.le	
	. "	· ·			

COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

AREA V - GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.242/AGT

DATA 22.11. 2019

Oggetto: AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI NEI TERRITORIO DEL COMUNE DI MONREALE (CIG 7634074D25)-,ANNO 2019 – CONSEGNA DEL SERVIZIO ALLA NEW SYSTEM SERVICE S.R.L. – ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.

DIRIGENTE

Ing.Maurizio Busacca

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI	PUBBLICAZIONE
Atto n.	Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal per quindici giorni consecutivi.
emeleo distre latiti les cine -omini encicalidades e emig-	Reg. Pubbl.
Data	L'IMPIEGATO RESPONSABILE
apolizariumunt amelik ili e e magazio di bando di gara	oleisasento della gura d'espalta la que since, de servizacce d' calede n 2074APT del 28 estimates 2013 e di ceptiques d' como aca 7 surdevievo provvenimento;

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione sindacale n. 1 del 5 gennaio 2015, avente ad oggetto "Ing. Maurizio Busacca - Dirigente Area Pianificazione, Gestione e Assetto del Territorio - Attribuzione delle funzioni e degli adempimenti legati alla gestione del ciclo integrato rifiuti";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 250/IE del 4 ottobre, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Affidamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti, atto di indirizzo", pubblicata all'albo pretorio a far tempo dal 6ottobre2016 (N° 1108 di Rep.);

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 124/AGT del 24 aprile 2018, con la quale è stato individuato il sistema di contrattazione in ordine alla nuova procedura di gara relativa a "Affidamento servizio annuale del servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rr.ss.uu. prodotti nel territorio di Monreale";

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 144/AGT del 25 maggio 2018, con la quale il sottoscritto ha assunto le funzioni di responsabile unico del procedimento per le fasi relative alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione del servizio di cui trattasi, assegnando contestualmente al tecnico comunale geom. Aurelio Madonia l'incarico di predisporre il progetto riguardante il servizio stesso;

VISTA la determinazione n. 306/APT del 27 settembre 2018, con la quale il dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio, ha approvato il suddetto progetto dando atto che la spesa necessaria, per l'esecuzione del predetto servizio, sarà posta a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 (cap. 00173900), facendo fronte alla stessa attraverso i proventi derivanti dalla riscossione della TARI, le cui tariffe, secondo la vigente normativa, devono assicurare in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 307/APT del 28 settembre 2018, avente ad oggetto "Affidamento servizio annuale di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Monreale - Approvazione atti di gara e rimodulazione cronoprogramma";

VISTA la determinazione n. 004/CUC del 1°ottobre 2018, con la quale l'Arch. Nicolò Cangemi, nella qualità di responsabile della Centrale Unica di Committenza ha determinato di provvedere all'espletamento della gara d'appalto in questione, in esecuzione alla suindicata determinazione dirigenziale n. 307/APT del 28 settembre 2018 e di assumere come proprio il bando di gara approvato con il medesimo provvedimento;

CONSIDERATO che la gara d'appalto (procedura aperta) si è regolarmente svolta in data 17gennaio 2019 e seguenti e che, per come si evince dal verbale di gara n. 11 del 15 maggio u.s., la proposta di aggiudicazione è stata formulata nei confronti dell'impresa "F. Mirto s.r.l.", con sede legale in Sancipirello (PA) Corso Trento n. 100, per l'importo complessivo di € 3.236.249,60 (oltre IVA al 10 per cento) al netto del ribasso offerto (20%);

CHE il predetto verbale è stato pubblicato all'albo comunale a far data 15maggio 2019 (N° 1771 di Rep.) ed è stato, altresì, trasmesso in copia a mezzo posta elettronica certificata ai concorrenti ammessi, per le finalità di comunicazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 157/APT del 22maggio 2019, con la qualé si è provveduto ad aggiudicare l'appalto di cui trattasi, in favore della ditta "F. Mirto s.r.l.", con sede legale in Sancipirello (PA) - Corso Trento n. 100 - P. IVA 06123800820, dichiarandone contestualmente l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;

CHE con processo verbale di consegna in via d'urgenza del 31 maggio 2019, sottoscritto per accettazione dal direttore dell'esecuzione del contratto geom. Giuseppe Russo e dall'amministratore unico della ditta, sig. Bartolo Mustacchia, il servizio in argomento è stato consegnato alla F. Mirto s.r.l. con decorrenza 01 giugno 2019;

CHE a tutt'oggi non è stato stipulato il relativo contratto di appalto;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 18/A/IE del 19 giugno u.s., con la quale sono state attribuite all'Area V – Area Gestione del Territorio, tra l'altro, le competenze relative all'A.R.O e Servizi di Pubblica Utilità, in ordine alla gestione amministrativa del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e del servizio di raccolta differenziata;

PRESO ATTO che la Prefettura di Palermo con nota prot.n.16954 del 21.08.2019 ha comunicato che la ditta F.Mirto s.r.l. con sede in San Cipirello, corso Trento n.100 ha ricevuto provvedimento antimafia interdittivo prot.n.119254 del 13.08.2019 per il quale è pendente giudizio innanzi al TAR di Palermo e che la Prefettura di Palermo ha comunicato che la ditta F.Mirto s.r.l. con sede in San Cipirello, corso Trento n.100 ha ricevuto nuovo ed ulteriore provvedimento antimafia interdittivo prot.n.1786406 del 14.11.2019 e che pertanto deve essere cessato il servizio affidato alla predetta ditta;

PRESO ATTO che la ditta F.Mirto s.r.l. ha comunicato che anche la ditta F.l. Mirto s.r.l., cui la F.Mirto s.r.l. dichiara di aver affittato il ramo d'azienda, nel mese di Agosto c,a ha ricevuto analogo provvedimento interdittivo antimafia per il quale è ancora pendente ricorso dinanzi al TAR di Palermo;

PRESO ATTO che la Fl.Mirto s.r.l., ad oggi, non risulta munita di garanzia fideiussoria né di polizza r.c., requisiti necessari come statuito dall'art.18 del capitolato speciale d'appalto la cui mancanza determina la risoluzione di diritto di ogni rapporto;

PRESO ATTO che la Fl.Mirto s.r.l. non risulta in possesso dell'iscrizione definitiva presso l'Albo dei Gestori Ambientali e che è stata autorizzata provvisoriamente dall'Albo in virtù dell'autorizzazione in capo alla F.Mirto s.r.l.;

RITENUTO necessario, alla luce della nota prefettizia non della mancanza in capo alla Fl.Mirto s.r.l. dei presupposti per las stipula del contratto e lo svolgimento del servizio, adottare provvedimenti conseguenziali, finalizzati all'interruzione del rapporto da parte di questo Ente con la ditta F. Mirto s.r.l.;

DATO ATTO che in data 21 agosto 2019, sono state riattivate mediante sistema AVCPAss, le rituali verifiche nei confronti della ditta "New System Service s.r.l.", risultata seconda in graduatoria nella suindicata procedura di gara e che le stesse hanno dato esito positivo;

CONSIDERATO che è necessario pertanto annullare la determinazione dirigenziale n.157/APT del 22.05.2019 e contestualmente revocare l'affidamento del servizio alla ditta F.Mirto

s.r.l. per consegnarlo alla New System Service s.r.l.

PRESO ATTO che con pec in data odierna la New System Service s.r.l," con sede legale in via Stefano Billardello n.74 Marsala (TP) - P. IVA. 0000001972700817 ha manifestato la disponibilità ad iniziare il servizio a far data dal 25.11.2019;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e successive modifiche e integrazioni;

VISTOil Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13;

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento consente di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

ANNULLARE la determinazione dirigenziale n.157/APT del 22.05.2019;

REVOCARE l'affidamento del servizio alla ditta F.Mirto s.r.l.;

AFFIDARE il servizio alla New System Service s.r.l con sede legale in via Stefano Billardello n.74 Marsala (TP) - P. IVA. 0000001972700817;

DARE MANDATO al Direttore di esecuzione del contratto, Geom. Benedetto Sciortino, incaricato con determina dirigenziale n. 194 del 30/09/2019, di procedere in via d'urgenza alla consegna del servizioai sensi dell'art. 32 comma 8 del dlgs n.50/2016 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE

4